

TRIBUNALE DI TRIESTE
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE
PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI
DELL'UNIONE EUROPEA

R.G. 894/2021

Il Giudice designato

sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 07/04/2021;

vista la richiesta di convalida del trattenimento disposto ex art. 6 d.lgs. n. 142/2015 del richiedente protezione internazionale -----, notificato all'interessato il 03/04/2021, ore 13:00;

considerato che la predetta richiesta è pervenuta al Tribunale il 05.04.2021 alle ore 12:07;

ritenuto che la richiesta sia tempestiva essendo stato rispettato il termine di quarantotto ore per la richiesta di convalida;

osservato che il trattenimento è stato disposto ex art. 6, comma 2, lett. b) del d.lgs. n. 142/2015, posto che lo straniero si trova nelle condizioni di cui all'articolo 13, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in quanto rientra in una delle categorie di cui all'art. 1. del D.Lvo 159/2011, ovvero tra coloro che debbano ritenersi, sulla base di elementi di fatto, abitualmente dediti a traffici delittuosi; coloro che per il loro comportamento debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto che sono dediti alla commissione di reati che offendono o mettono in pericolo l'integrità fisica o morale dei minorenni, la sanità, la sicurezza o la tranquillità pubblica;

considerato che a sostegno di quanto affermato è stato prodotto un "casellario centrale identità" con un "elenco di precedenti dattiloscopici" relativi al trattenuto;

considerato, inoltre, che non sono stati né menzionati, né prodotti da parte della Questura eventuali provvedimenti giurisdizionali a carico dello straniero (emerge solo un riferimento a una condanna per furto aggravato a carico dello stesso);

ritenuto, quindi, che la documentazione in atti sia del tutto inidonea a dimostrare che il richiedente sia abitualmente dedito a traffici delittuosi o alla commissione di reati che offendono o mettono in pericolo l'integrità fisica o morale dei minorenni, la sanità, la sicurezza o la tranquillità pubblica;

rilevato altresì che:

- il trattenuto ha presentato domanda di protezione internazionale;

- la Commissione Territoriale di Roma ha rigettato tale domanda in data 01/07/2020;

- ----- ha proposto ricorso avverso la decisione di rigetto della domanda, chiedendo la sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato;

- che il Tribunale di Roma ha accolto l'istanza di sospensiva, come da provvedimento depositato in udienza (decreto n. 25150/2020 del 22/08/2020, sub. R.G. 39617/2020), fissando per l'audizione del richiedente l'udienza del 24/05/2021;

- ritenuto che, alla luce del provvedimento di sospensiva anzidetto, si debba escludere la pretestuosità della domanda di protezione internazionale avanzata dal trattenuto,

- rilevato altresì che, ai sensi dell'art. 6, comma 6 d.lgs. n. 142/2015 il trattenimento o la proroga del trattenimento non possono protrarsi oltre il tempo strettamente necessario all'esame della domanda ed eventuali ritardi nell'espletamento delle procedure amministrative non imputabili al richiedente

non giustificano la proroga del trattenimento, salvo che sussistano ulteriori motivi di trattenimento ai sensi dell'art. 14 d.lgs. n. 268/1998;

ritenuto che la regola vada interpretata estensivamente anche alla fase giurisdizionale della domanda venendo in questione la limitazione della libertà personale di una persona;

rilevato che il citato provvedimento del Tribunale di Roma, adottato il 21.08.2020, pur dando atto del trattenimento di -----, ha fissato udienza per l'audizione del richiedente il 24 maggio 2021;

ritenuto che siano stati di gran lunga superati i termini previsti dal legislatore per l'adozione del provvedimento, ai sensi dell'art. 35 bis, comma 13 del D.lvo 25/2008, pur non essendo emerse particolari esigenze di carattere istruttorio;

ritenuto, quindi, che l'esame della domanda del trattenuto si sia protratto oltre il tempo strettamente necessario allo scopo e ciò non può andare a discapito della sua libertà personale;

P.Q.M.

Non convalida il trattenimento di ----- disposto dal Questore della provincia di Brescia con nota prot. 121 /2021.

SI COMUNCHI CON URGENZA ALL'AVV. ----- E ALLA QUESTURA DI GORIZIA, ONERANDOLA DI PROVVEDERE ALL' IMMEDIATA NOTIFICA ALL'INTERESSATO.

Trieste, 07.04.2021

il giudice

dott. ssa Filomena Piccirillo